



ORDINE  
GEOLOGI  
REGIONE  
UMBRIA

Perugia, li 19 febbraio 2025  
Prot. n. 127

Ai Sigg.ri SINDACI dei  
Comuni dell'Umbria  
Loro caselle PEC

Oggetto: Funzioni della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CCQAP).

Lo scrivente Ordine dei Geologi della Regione Umbria, intende fornire, alle Amministrazioni in indirizzo, una sintesi del quadro normativo di riferimento in merito a quanto in oggetto, allo scopo di uniformare le procedure e inserire correttamente il ruolo del Geologo in seno alla CCQAP.

In merito alle funzioni della CCQAP, le stesse sono ben definite dall'articolo 112 della LR 1/2015 e s.m.i. che testualmente recita al comma 1:

*1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali, esclusivamente per gli interventi che interessano:*

- a) le aree e gli insediamenti di cui all'articolo 96;*
- b) le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, i siti della rete Natura 2000, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche, di cui agli articoli 83, comma 5, 84 e 86;*
- c) le aree contigue alle aree naturali protette di cui all'articolo 87, comma 1;*
- d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni ai sensi dell'articolo 89, comma 4, quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale;*
- d bis) la ricostruzione degli edifici di cui all' articolo 91, comma 12 ter;*

quindi la parola “*esclusivamente*” esclude qualsiasi discrezionalità degli uffici comunali e delle stesse CCQAP di esaminare progetti non ricompresi in quelli esplicitamente riportati.

Inoltre al comma 2 lettera d) viene riportato:

*d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggistico e ambientale, nonché ai fini degli articoli 28, comma 10, 31, comma 2, 32, 56, comma 12 e 128, comma 2.*

Nel contesto normativo sopra enunciato e in riferimento all'articolo 127 della L.R. 1/2015, risulta chiaro che non viene emesso alcun parere ai fini delle certificazioni del vincolo idrogeologico e degli scarichi, che di fatto si ricorda sono asseverazioni che per quanto attiene al vincolo idrogeologico spettano al Comune (comma 2 dell'art. 127), mentre le funzioni di controllo per gli scarichi (compresa pertanto la relazione geologica di progetto) spettano esclusivamente alla Regione Umbria a cui devono essere inviate dai Comuni come previsto dalla direttiva di cui alla D.G.R. 627/2019.

Come testé detto in capo ai Comuni rimane il controllo del vincolo idrogeologico (art. 127 comma 2), ma spettano alla CCQAP solo le verifiche previste dalla norma Regionale che vanno in commissione, secondo quanto indicato dall'articolo 112. Ogni azione al di fuori dalla norma contrasterebbe con i principi della L.R. 1/2015 che vieta gli aggravii procedurali oltre che ad essere in contrasto con lo stesso articolo 112 che non include i procedimenti di cui all'articolo 127.

In sintesi secondo le norme regionali le pratiche degli smaltimenti non possono essere oggetto di esame della CCQAP e pertanto risultano illegittime anche le richieste di integrazione.

Quanto sopra è rafforzato dalla normativa specifica degli scarichi di cui alla D.G.R. 627/2019 dove le procedure sono chiare e non vi è nessun richiamo all'esame delle certificazioni e relative relazioni geologiche da parte dei comuni e tanto meno delle CCQAP.

*Altro aspetto da evidenziare riguarda l'esame in CCQAP delle pratiche di autorizzazione Paesaggistica.*

Presso alcune Amministrazioni Comunali tutte le pratiche di Autorizzazione Paesaggistica vengono sottoposte all'attenzione della CCQAP in assenza dell'elaborato Relazione Geologica.

Come noto, l'art. 112, comma 3, della L.R. 1/2015, sancisce che la CCQAP svolge funzione consultiva in materia ambientale e paesaggistica.

Nel ribadire che molti contenuti degli elaborati geologici sono di stretta attinenza paesaggistica ed ambientale, risulta indispensabile che per tutte le pratiche riferite ad interventi che impattano su suolo e sottosuolo, e che necessitano, anche nelle successive fasi di progetto (SCIA, Permesso a Costruire, ...) di relazione geologica, devono essere sottoposte all'esame della CCQAP corredate di Relazione Geologica anche in sede di Autorizzazione Paesaggistica.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Dott. Geol. Giuseppe Pannone

